ANSFISA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0015902.20-04-2022

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali** (nel seguito indicata come "ANSFISA"), con sede in Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in via del Policlinico, 2, (C.F. 96443320583), rappresentata dall'ing. Domenico De Bartolomeo, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ANSFISA
PEC: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

E

L'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA"), con sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, (Codice Fiscale 01320740580 - Partita IVA 00985801000), rappresentata dall'ing. Gilberto Dialuce nella sua qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede dell'ENEA
PEC: enea@cert.enea.it

(ENEA e ANSFISA nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni in legge del 16 novembre 2018, n. 130, recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", così come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha istituito, all'art.12, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) la quale, con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

- il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di attuazione della direttiva (UE) 2016/798, all'art. 16 prevede anche, tra i compiti dell'ANSFISA, quello di promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard e quello di disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ferroviaria ricadente nell'ambito di applicazione del decreto stesso, incluso anche le locomotive alimentate a GNL e Bio-GNL e i nuovi treni a celle a combustibile a idrogeno (Fuel Cells);

- l'ANSFISA svolge compiti e funzioni normative, autorizzative e di supervisione inerenti alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviaria, anche al fine di migliorare l'accesso al mercato ferroviario per la prestazione di servizi. L'ANSFISA esercita, altresì, le funzioni previste dalle norme in materia di sicurezza delle reti ferroviarie isolate dal resto del sistema, delle ferrovie turistiche e del trasporto rapido di massa;

- l'ANSFISA svolge altresì, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto a impianti fissi, i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 109/2018, così come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;

- per il settore ferroviario, l'ANSFISA è coinvolta nell'attuazione delle misure "M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE" inserite nel Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato per l'Italia; in particolare il coinvolgimento riguarda l'investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario;

- uno dei settori di interesse per l'idrogeno è proprio il settore ferroviario, in particolare il trasporto ferroviario passeggeri. In Italia circa un decimo delle reti ferroviarie è servito dai treni diesel, e in alcune regioni italiane i treni diesel hanno un'età media elevata e dovrebbero essere sostituiti nei prossimi anni, rendendo questo il momento giusto per passare all'idrogeno, in particolare nei casi dove l'elettrificazione dei treni non è tecnicamente fattibile o non competitiva;

- l'intervento previsto nel PNRR prevede la conversione verso l'idrogeno delle linee ferroviarie non elettrificate in regioni caratterizzate da elevato traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo di treni a diesel, come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata, i cui progetti di fattibilità più avanzati, in Valcamonica e Salento, prevedono la sperimentazione in modo integrato di produzione, distribuzione e acquisito di treni ad idrogeno, e che, in termini di infrastrutture, è previsto di dare priorità per le strutture di rifornimento alle aree con possibilità di sinergie con le stazioni di rifornimento per camion a lungo raggio, per aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e per ridurne i costi di produzione, mediante progetti che includano la produzione di idrogeno verde in prossimità delle stazioni di rifornimento, tramite sviluppo dell'intero sistema di produzione, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno;

- l'ANSFISA partecipa al Tavolo di coordinamento e confronto sulla "sperimentazione dell'idrogeno in ambito ferroviario", istituito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie con nota prot. M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.U. 0002786.02-04-2021, con il compito di istituire e coordinare in piena autonomia un tavolo tecnico per la definizione delle procedure di autorizzazione per la messa in servizio, in ambito ferroviario, di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e infrastrutture interessate, curando i rapporti con ERA e la Commissione europea;

- l'ANSFISA sta già seguendo processi di autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e di autorizzazione dell'infrastruttura interessata;

- l'ANSFISA sta seguendo processi di autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli diesel convertiti a GNL e Bio-GNL;

- per il settore stradale l'ANSFISA svolge anche attività ispettive di supervisione e controllo con verifiche a campione su ponti e gallerie (per le quali può essere necessario condurre rilievi/indagini di dettaglio e di implementare sistemi di monitoraggio strutturale), nonché attività di cui al DLgs n.35/2011 circa la sicurezza stradale, per la quale tra l'altro è necessario effettuare la classificazione della sicurezza della rete esistente secondo criteri ben definiti;

- l'ANSFISA è inoltre molto attenta ai temi legati alla decarbonizzazione del trasporto stradale (con interventi che possono riguardare sia l'infrastruttura sia i veicoli), nell'ambito dei quali ha intrapreso un percorso a sostegno di attività internazionali e di ricerca (con particolare riferimento al trasporto merci su strada), finalizzate al miglioramento dell'efficienza dei veicoli, all'utilizzo di combustibili alternativi (quali ad esempio l'idrogeno), allo sviluppo di sistemi intelligenti di guida automatizzata (come ad esempio i Sistemi di trasporto intelligenti cooperativi C-ITS), nonché allo sviluppo dell'elettro-mobilità, dell'intermodalità, della logistica integrata e delle reti elettriche di approvvigionamento/ricarica (statiche o dinamiche, ovvero con veicoli in movimento);

- nello svolgimento dei compiti di cui sopra l'ANSFISA svolge attività di monitoraggio, studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza nel settore delle infrastrutture e collabora con università, istituti ed enti di ricerca nei settori di interesse;

- l'ENEA, ai sensi dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come novellato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'ENEA è presente sul territorio nazionale in diversi Centri (Bologna, Brasimone, Brindisi, Casaccia, Frascati, Ispra, Portici, Trisaia e Brindisi);

- l'ENEA, attraverso il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN), opera nel settore energetico con particolare riferimento alle fonti rinnovabili (solare a concentrazione, bioenergia e fotovoltaico), all'idrogeno, alle tecnologie e agli usi finali nei diversi comparti di applicazione, nonché nel campo delle infrastrutture critiche e della mobilità sostenibile, nei cui settori è punto di riferimento nazionale ed europeo nella ricerca applicata, e dispone di strumentazione di eccellenza e di una consolidata esperienza e capacità di innovazione tecnologica;

- ENEA, attraverso il Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità Sostenibile (TERIN-PSU-STMS), si occupa dello sviluppo di veicoli elettrici ed ibridi, dello sviluppo e test di infrastrutture di ricarica elettrica normale e rapida, di prove di prestazione e di vita di sistemi di accumulo elettrico e dello studio sulla sicurezza dei sistemi di accumulo elettrochimico Litio-ione e Sodio ad alta temperatura lungo l'intero ciclo di vita e dell'interfaccia con l'utilizzatore finale;

- ENEA, attraverso il Laboratorio Accumulo di Energia, Batterie e tecnologie per la produzione e l'uso dell'Idrogeno (TERIN-PSU-ABI), studia e sviluppa processi e tecnologie per l'accumulo di energia con particolare riferimento a quella prodotta da fonti rinnovabili non-programmabili. I principali processi sviluppati appartengono all'intera catena del valore dell'idrogeno ed alla filiera del Power to X: produzione di idrogeno da fonte rinnovabile o da metano (da biomassa o di natura fossile), attraverso processi innovativi che abbattono o riducono le emissioni di CO_2, conversione e uso del biogas, produzione di combustibili e chemicals dal ri-uso della CO_2. Lo studio dei processi parte dalla ricerca di base, attraverso la sintesi e la caratterizzazione di nuovi materiali, per le tecnologie meno mature, per arrivare a test e validazione su scala prototipale. Rientrano tra le competenze del laboratorio anche i processi elettrochimici legati allo sviluppo delle celle a combustibile, con particolare attenzione a quelle ad alta temperatura, operanti anche in modalità reversibile, e delle batterie, sia per applicazioni stazionarie che legate alla mobilità;

- le tecnologie legate all'idrogeno, a quelle associate e agli usi finali nei diversi settori di applicazione, di cui ai punti precedenti, presentano pericoli intrinseci che devono essere gestiti consapevolmente al fine di prevenire danni a persone, ambiente e cose, considerato anche che le stesse tecnologie, tra l'altro, diventano di uso sempre più diffuso e vanno ad interessare sistemi a scala crescente;

- presso il Campo Prove Antincendio del Centro Ricerche Casaccia, il Laboratorio TERIN-PSU-STMS e la Squadra Pronto Intervento (SPI) del Centro hanno realizzato, un impianto sperimentale (impianto FARO - Formazione Antincendio, Ricerca e sviluppo) per l'effettuazione di test di incendio ed esplosione di sistemi di accumulo elettrochimico e per la sperimentazione dei sistemi di estinzione del fuoco, in caso di emergenza;

- l'ENEA, attraverso il Dipartimento TERIN ha avviato nell'ambito dell'iniziativa internazionale Mission Innovation attraverso un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) la realizzazione presso il proprio centro della Casaccia di una Hydrogen demo Valley che costituirà un infrastruttura

polifunzionale per il test e la dimostrazione delle tecnologie dell'idrogeno che coprono la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo di idrogeno e miscele di gas naturale e idrogeno, per applicazioni nei settori energetico, industriale e dei trasporti;

- l'ENEA, attraverso il Dipartimento TERIN, ha stipulato un accordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per condurre studi, ricerche e sperimentazioni per la valutazione delle cause di incendio e per la messa a punto di modalità di intervento, prevenzione e protezione dei rischi di esplosione e incendio per sistemi di accumulo elettrochimico (batterie) e produzione di energia rinnovabile. Tra gli obiettivi dell'accordo vi è anche lo sviluppo di best practices per la corretta progettazione, realizzazione, installazione e utilizzo di impianti e processi legati alle tecnologie dell'idrogeno e dei suoi derivati e l'attività riguarderà tutta la filiera che comprende la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e gli usi finali nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. In particolare nei seguenti settori: produzione di idrogeno e gas derivati; accumulo di idrogeno e derivati sotto forma gassosa, liquida, solida o di carrier; trasporto, distribuzione e handling; miscelamento e trasporto con gas naturale; caratterizzazione e test di componentistica per applicazioni stazionarie e mobili; integrazione dell'idrogeno con altri vettori energetici; valutazione delle cause di incendio, del rischio in ambito civile e industriale; sperimentazione volta al miglioramento normativo; messa a punto di procedure di sicurezza e best practice;

- con il suddetto accordo è stata, inoltre, stabilita la prosecuzione dell'attività sulle norme giuridiche e tecnico-scientifiche per interventi di emergenza legati all'uso delle batterie e l'avvio di quelle relative all'idrogeno;

- l'ENEA, attraverso il Dipartimento TERIN, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), attraverso il quale fornisce il proprio contributo svolgendo attività di studio, analisi, consulenza e assistenza finalizzate ad integrare e supportare sul piano tecnico-scientifico le azioni di competenza delle Direzioni Generali del MiSE coinvolte nell'ambito dell'IPCEI Idrogeno, nelle fasi di coordinamento delle imprese partecipanti, autorizzativa (prenotifica e notifica) e di predisposizione ed implementazione dei progetti;

- l'ENEA, attraverso il Dipartimento TERIN, ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Comitato Italiano Gas (CIG) per l'attività di studi e ricerche pre-normative con particolare riferimento alla filiera delle tecnologie per l'idrogeno con l'obiettivo di sviluppare, approfondire, formulare criteri, linee guida, azioni normative, da diffondere nel contesto nazionale e internazionale nel rispetto delle rispettive prerogative;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti ritengono opportuno sviluppare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, la collaborazione nelle citate attività per gli aspetti di comune interesse, secondo le modalità previste dal presente Accordo, mettendo a sistema le competenze e le tecnologie delle proprie strutture operanti nei settori dei trasporti, dell'Ingegneria Industriale, della de-carbonizzazione dei settori dell'energia e della mobilità, della transizione energetica verso risorse rinnovabili alternative a quelle fossili, del miglioramento dell'efficienza di tutte le unità che possano conferire apporti utili, ai fini di una più efficace mappatura e gestione della sicurezza delle reti di infrastrutture nazionali (ferrovie, strade, autostrade e altre infrastrutture dei sistemi di trasporto rapido di massa), anche attraverso l'applicazione di tecnologie d'avanguardia per il monitoraggio di fenomeni fisici;

- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., che dispone che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice stesso, ricorrendo tutte le condizioni che nella fattispecie sono integrate da tutte le parti del presente Accordo ovvero: l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- ai sensi dell'articolo 15 della legge del 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Disciplina dei rapporti tra le Parti

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui ai successivi Articoli 3 e 18, stipulati in esecuzione del presente Accordo;
- in tutte le norme che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 - Finalità ed oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti intendono attivare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività richiamate nelle premesse, negli ambiti di interesse comune e, in particolare, in una prima fase, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di alimentazione a celle a combustibile a idrogeno (Fuel Cells) e GNL/Bio-GNL dei veicoli ferroviari e nell'ambito del trasporto rapido di massa e stradale, oltre che l'impatto delle strutture di rifornimento dell'idrogeno sui sottosistemi infastrutturali ferroviari e i sistemi stradali.

2. Nell'ambito di detta collaborazione sono previsti atti esecutivi per lo svolgimento di:

   - attività di supporto, anche nell'ambito del Tavolo di coordinamento e confronto sulla "sperimentazione dell'idrogeno in ambito ferroviario" istituito dal MIMS, per le attività in capo all'ANSFISA relative alla definizione delle procedure di autorizzazione di messa in servizio, in ambito ferroviario, di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e dell'infrastruttura interessata;
   - attività di supporto allo sviluppo, realizzazione e autorizzazione di tecnologie e progetti innovativi, anche correlati all'utilizzo di fondi nazionali e/o comunitari e alle progettualità del Next Generation EU (Recovery Fund) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
   - attività di supporto allo studio, ricerca e sperimentazione sull'uso dell'idrogeno in ambito ferroviario e stradale con particolare riguardo alle linee e infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC, e dai decreti ministeriali di attuazione;
   - il supporto nella predisposizione della disciplina tecnica e procedurale per la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati ad idrogeno, in particolare in merito alle norme giuridiche e tecnico-scientifiche per interventi di emergenza legati all'uso dell'idrogeno;
   - la collaborazione nell'ambito della progettazione, realizzazione, installazione e utilizzo di impianti e processi legati alle tecnologie dell'idrogeno e dei suoi derivati; l'attività potrà riguardare tutta la filiera che comprende la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e gli usi finali nel settore dei trasporti ferroviari, stradale e trasporto rapido di massa, anche con riferimento alla valutazione delle cause di incendio e del rischio in ambito dei suddetti sistemi di trasporto;

- attività mirate ad approfondire le possibilità di riduzione delle emissioni per trasporto pesante su gomma (con interventi che possono riguardare sia l'infrastruttura sia i veicoli), nonché metodologie/sistemi innovative/i in grado di caratterizzare l'infrastruttura stradale esistente (ad esempio in termini di tracciato plano-altimetrico, adeguatezza della segnaletica, ecc.) e le principali opere civili (ponti e gallerie), per le quali è anche eventualmente richiesto un monitoraggio ad hoc; pertanto, con particolare riferimento all'ambito stradale, le attività di ricerca potranno sostanzialmente esser finalizzate a:
    a. esaminare le varie tecnologie che possono consentire il miglioramento dell'efficienza dei veicoli,
    b. studiare le possibilità di utilizzo di combustibili alternativi (quali ad esempio l'idrogeno),
    c. valutare la messa a punto di sistemi intelligenti di guida automatizzata (come, ad esempio, i Sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, comunemente chiamati con l'acronimo inglese C-ITS),
    d. approfondire lo sviluppo dell'elettro-mobilità e delle reti elettriche di approvvigionamento/ricarica (statiche o dinamiche, ovvero con veicoli in movimento);
    e. valutare le possibili strategie per l'evoluzione dell'intermodalità e della logistica integrata;
    f. individuare metodi e modelli per l'analisi di resilienza e di capacità della rete di traffico in condizioni ordinarie e degradate in modalità cooperativa e non cooperativa;
    g. identificare metodi e apparecchiature per il rilievo automatizzato delle infrastrutture anche mediante attrezzature ad alto rendimento (ad esempi utilizzo di droni e/o veicoli speciali);
    h. definire una metodologia (applicabile su larga scala) in grado di identificare i principali dati/parametri che caratterizzano ponti e/o gallerie esistenti (da utilizzarsi per il censimento, la classificazione del rischio e la valutazione della sicurezza);
    i. mettere a punto sistemi di monitoraggio strutturale per opere civili particolarmente critiche e/o complesse/importanti, nonché per il monitoraggio dell'ambiente circostante l'infrastruttura.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a:

- svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- offrire una adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo, attraverso una comune attività di comunicazione, concordata tra le Parti.

L'utilizzazione congiunta dei loghi dell'ENEA e dell'ANSFISA, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, sarà disciplinata negli Atti Esecutivi di cui agli Articoli 3 e 18.

Art. 5 - Istituzione di Gruppi di Lavoro

Con riferimento alle aree di interesse comune, le Parti potranno costituire dei Gruppi di Lavoro congiunti, utilizzando strumenti adeguati e proprie risorse umane qualificate, individuate in ragione delle competenze richieste dalle attività in oggetto. Le risorse umane così individuate faranno parte di gruppi di lavoro dedicati alla realizzazione degli scopi dell'Accordo.

I Gruppi di Lavoro così costituiti si incontreranno, nelle sedi che verranno di volta in volta individuate, secondo un calendario prestabilito e concordato tra le Parti, al fine di eseguire le analisi e le elaborazioni anche attraverso la sperimentazione su tecnologie e prototipi già esistenti.

Gli esiti delle attività dovranno essere condivisi da ciascuna Parte.

Art. 6 - Messa a disposizione di attrezzature ed impianti e regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Oltre a favorire l'incontro di competenze ed esperienze, il presente Accordo mira anche ad ottimizzare l'utilizzo di risorse strumentali alle attività di ricerca nei settori di interesse comune.

La messa a disposizione di attrezzature e/o impianti di ricerca avverrà tramite Atti Esecutivi del presente Accordo tra le Parti. In ogni caso, ciascuna Parte utilizzerà le risorse strumentali di proprietà dell'altra Parte secondo le disposizioni di quest'ultima e nel rispetto di tutte le norme e condizioni da questa segnalate.

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.
I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
I soggetti ospitati in ENEA sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ENEA (P.T.P.C.T.) 2021 – 2023 adottato dall'ENEA in ossequio alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., disponibile sul sito dell'Agenzia.
I soggetti ospitati in ANSFISA sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ANSFISA e al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ANSFISA (P.T.P.C.T.) 2020 – 2022 adottato dall'ANSFISA in ossequio alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., disponibile sul sito dell'Agenzia.

Art. 7 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, da una Parte all'altra Parte, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 9 - Diritti di proprietà e riservatezza

Ai fini del presente Accordo per Informazioni riservate si intendono:

a. tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura qualificate come "riservate" che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto (se verbali o trasmesse in forma solo visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come "riservate" entro trenta giorni dalla relativa comunicazione);
b. tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a) precedente;
c. tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).

Ai fini del presente Accordo si applica la vigente normativa in tema di segreto aziendale e industriale, ed in particolare le norme di cui decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115 e dalla L.1 dicembre 2015, n. 194.
Il termine "Informazioni" non include le informazioni che:

a. siano, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell'arte, come si sarà in grado di provare con idonea documentazione;
b. dopo essere state comunicate, diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;
c. siano già nella rispettiva conoscenza prima che vengano fornite, come sarà possibile provare con idonea documentazione;

d. saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.

L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro motivo.

Art. 10 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 11 - Risultati della collaborazione

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi/attuativi e/o in successivi accordi (accordi di gestione della cotitolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, con riferimento al presente Accordo e a futuri Atti Esecutivi, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni personali acquisite o di cui verranno a conoscenza, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento della collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal DGPR n. 679/2016.

Art. 13 - Responsabili

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile, nominato da ciascuna Parte, che:

- per l'ENEA sarà l'ing. Giorgio Graditi, Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) dell'ENEA;
- per ANSFISA sarà l'ing. Pier Luigi Giovanni Navone, Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie di ANSFISA.

Art. 14 - Durata e recesso

Il presente Accordo avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La durata potrà essere prorogata (per un periodo pari a 4 anni) previo accordo scritto tra le Parti prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15 - Modifiche

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 16 - Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 17 - Risoluzione e nullità parziale

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo, successivamente alla data di stipula, sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata totalmente e/o parzialmente non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Art. 18 - Oneri finanziari e Costi

I flussi finanziari tra le Parti afferenti i costi di realizzazione delle attività congiunte oggetto del presente Accordo saranno convenuti dalle Parti negli Atti Esecutivi relativi alle attività di cui all'Articolo 3 compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Art. 19 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo. In caso di mancato accordo la risoluzione della controversia, diretta o indiretta, sarà devoluta in via esclusiva al TAR Lazio.

Art. 20 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA, all'indirizzo e-mail: giorgio.graditi@enea.it; segreteria.terin@enea.it
- per ANSFISA, all'indirizzo e-mail: pierluigi.navone@ansfisa.gov.it, ansfisa@ansfisa.gov.it

Art. 21 - Attività negoziale

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 22 - Non esclusiva

Nel rispetto del presente Accordo, ciascuna Parte si riserva, in ogni caso, il diritto di svolgere, sui medesimi ambiti di ricerca eventualmente individuati di volta in volta dalle Parti ai sensi sempre del presente Accordo, qualsiasi tipo di indagine, studio o approfondimento in proprio od anche tramite l'ausilio di soggetti terzi senza la necessaria approvazione scritta dell'altra Parte.

Art. 23 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Il presente Accordo è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'Art. 15, comma 2 bis Legge n. 241/90 e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta da ENEA in modalità virtuale per un importo di Euro 48,00 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data dell'ultima delle firme digitali

Per l'ENEA

Il Presidente
Ing. Gilberto Dialuce

Firmato digitalmente da: Gilberto Dialuce
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 14/04/2022 12:31:45

Per ANSFISA

Il Direttore dell'Agenzia
Ing. Domenico De Bartolomeo

ANSFISA
DOMENICO DE BARTOLOMEO
22.04.2022 12:34:22
GMT+01:00

Firme in formato digitale ai sensi di legge